

Bundesgericht
Tribunal federal
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_ 1159/2013
Sentenza del 3 dicembre 2014
Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Denys, presidente, Eusebio;
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi,
cancelliera Arquint Hill.

Partecipanti al procedimento

Marco Camenisch, attualmente Justizvollzugsanstalt Lenzburg,
5600 Lenzburg, patrocinato dall'avv. Bernard Rambert, Zweierstrasse 129, 8003 Zürich,
ricorrente,

contro

l'Ufficio per l'esecuzione delle pene del Cantone di Zurigo,
Direzione, Feldstrasse 42, 8090 Zurigo,
opponente.

Oggetto

Liberazione condizionale,

Ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, terza sezione, del 24 ottobre 2013.

Fatti:

A.

Il Tribunale cantonale dei Grigioni ha condannato Marco Camenisch con sentenza del 26/29 gennaio 1981 prevalentemente per delitti d'impiego di esplosivi e delitti patrimoniali alla reclusione per 10 anni. Il 17 dicembre 1981 Marco Camenisch è evaso dall'allora penitenziario cantonale di Regensdorf (attuale Stabilimento di esecuzione delle giustizia di Pöschwies). Il 5 novembre 1991 venne arrestato in Italia nel seguito di un conflitto a fuoco con due agenti di polizia italiani. Il Tribunale di Massa Carrara (Italia) lo ha condannato il 2 aprile 1993 per atti di sabotaggio e lesione personale compiuta e tentata a una pena privativa della libertà di 12 anni. La Corte di Appello di Genova ha confermato questa sentenza il 26 novembre 1993. Dopo una quasi totale espiazione della pena di circa 10 1/2 anni, il 18 aprile 2002 è stato estradato in Svizzera. La Corte delle Assise criminali del Cantone Zurigo lo ha infine condannato il 13 marzo 2007 per un assassinio, commesso il 3 dicembre 1989, a una pena di privazione della libertà di 8 anni come pena complementare alle dette sentenze italiane. Marco Camenisch sconta le pene privative della libertà in base alle sentenze del Tribunale cantonale dei Grigioni e della Corte d'Assise del Cantone di Zurigo. Dal 2 gennaio 2011 si trova nel penitenziario di Lenzburg. Il 7 maggio 2012 erano stati espiati i due terzi delle pene. Il termine ordinario della pena è il 18 maggio 2018.

B.

L'Ufficio per l'esecuzione delle pene del Cantone di Zurigo ha rifiutato il 13 aprile 2012 la liberazione condizionale di Marco Camenisch alla scadenza dei due terzi della pena.

La Direzione della Giustizia e degli Interni del Cantone di Zurigo ha respinto un ricorso interposto contro questa decisione il 5 luglio 2012. L'8 novembre 2012, il Tribunale amministrativo cantonale ha parzialmente accolto il gravame di Marco Camenisch in considerazione di una lesione uditiva rinviando la causa all'Ufficio per l'esecuzione delle pene. Quest'ultimo ha ascoltato Marco Camenisch il 7 dicembre 2012 respingendo di nuovo la liberazione condizionale il 1° febbraio 2013.

I rimedi giuridici impugnati contro tale decisione sono stati rigettati dalla Direzione della Giustizia e degli Interni il 30 aprile 2013 e dal Tribunale amministrativo il 24 ottobre 2013.

C.

Mediante ricorso in materia penale Marco Camenisch postula l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo e la liberazione condizionale dall'esecuzione della pena. In subordine, la procedura va rinviata per nuova sentenza all'autorità inferiore. Marco Camenisch chiede il gratuito patrocinio e l'assistenza giudiziaria.

Considerandi:

1.

Oggetto della censura è il rifiuto della liberazione condizionale dall'esecuzione della pena. Il ricorrente fa valere una violazione dell'articolo 86 CP. Il giudizio dell'autorità inferiore sulle sue probabilità di futura buona condotta sarebbe giuridicamente viziato. Seppure corrisponde ai fatti che egli non si è distanziato dalla sua posizione politica di fondo, non può da ciò essere desunta una recidiva futura. La relativa supposizione dell'autorità inferiore sarebbe arbitraria poiché non terrebbe conto della sua situazione di vita personale, che invece sarebbe determinante per la prognosi da stabilire. Egli si trova da oltre 22 anni nell'esecuzione della pena. Il suo primo passo nella "clandestinità armata" risale ad ormai 34 anni fa. Per motivi personali e in virtù dell'avanzata età è per lui esclusa la ripresa della militanza armata. Non v'è quindi motivo di ritenere che una volta in libertà egli compierà altri crimini o delitti. Non sussisterebbe nemmeno il rischio che, dato il suo contesto sociale e i rapporti con l'autonomia di sinistra, appoggerà atti di violenza da parte di terzi come istigatore, correo o complice. L'argomentazione dell'autorità inferiore non sarebbe comprensibile ed espressione d'arbitrio. Essa violerebbe quindi il margine d'apprezzamento.

2.

2.1 Giusta l'art. 86 cpv. 1, quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. La liberazione condizionale costituisce la regola e il rifiuto l'eccezione. In quest'ultima fase dell'esecuzione della pena lo scarcerato dovrebbe imparare a gestire la sua vita in libertà. A questo scopo della prevenzione speciale si contrappongono le esigenze di protezione della collettività a cui va attribuito un valore tanto maggiore quanto più i beni giuridici minacciati sono di alto valore (DTF 133 IV 201 c. 2.3; 125 IV 113 c. 2a). La previsione concernente il futuro buon comportamento va quindi formulata nel quadro di una valutazione complessiva che consideri, oltre i suoi precedenti, la personalità e la condotta dell'autore durante l'esecuzione della pena, soprattutto il suo nuovo atteggiamento nei confronti dei suoi reati, il suo eventuale ravvedimento e le condizioni di vita prevedibili dopo la scarcerazione (DTF 133 IV 201 c. 2.3; 124 IV 193 c. 3).

2.2 Per quanto concerne la prognosi, non è di per sé determinante la natura del delitto che ha comportato la pena privativa della libertà. La liberazione non può essere resa più gravosa o perfino esclusa per determinate categorie di reati. Nondimeno, le circostanze dell'atto sono considerevoli

nella misura in cui consentono deduzioni sulla personalità del reo e quindi sul futuro comportamento del condannato. Se il rischio sempre presente di nuovi delitti in seguito alla liberazione è accettabile (DTF 119 IV 5 c. 1 b; 98 lb 106 c. 1 b) non dipende d'altronde unicamente dal grado di probabilità del compimento di un nuovo reato, bensì segnatamente anche dall'importanza del bene giuridico eventualmente minacciato in caso di recidiva. Più elevato è il valore dei beni giuridici minacciati, maggiore è l'interesse di sicurezza della collettività e minore può essere il rischio che comporta una liberazione condizionale. Di converso, tale rischio può essere tanto maggiore quanto i reati possibili in caso di recidiva sarebbero di minore conto (cfr. DTF 125 IV 113 c. 2a).

La probabilità di un futuro buon comportamento deve quindi essere tanto maggiore, tanto più sono gravi gli atti che vanno prevenuti: in caso di reati particolarmente gravi o pericolosi, come per esempio gravi reati di violenza o sessuali o crimini terroristici vanno stabiliti requisiti più elevati per il pronostico legale (cfr. DTF 125 IV 113 c. 2a; 124 IV 193 c. 3). Tuttavia, anche in quest'ambito le pertinenti condizioni non possono essere stabilite con una severità tale che alla persona condannata rimane pressoché nessuna possibilità di liberazione condizionale. Non qualunque rischio, per quanto remoto, può giustificare il rifiuto della liberazione. È invece determinante se il rischio residuo legato alla liberazione condizionale è sostenibile. Il rifiuto della liberazione condizionale va suffragato da importanti indizi concreti del rischio di nuove violazioni della legge e che qualificano come insostenibile il rischio (cfr. a tale riguardo DTF 124 IV 193 c. 3; DTF 119 IV 5 c. 2).

2.3 Nella decisione in merito alla liberazione condizionale, l'autorità competente dispone di un ampio potere d'apprezzamento (DTF 104 IV 261). Il Tribunale federale interviene nella valutazione della probabilità di futura buona condotta solo laddove il margine d'apprezzamento è stato superato o abusato con conseguente violazione del diritto federale (DTF 133 IV 201 c. 2.3; 119 IV 5 c. 2).

3.

3.1 L'autorità inferiore considera nella sentenza impugnata che il ricorrente ha già scontato i due terzi della pena, talché talché la condizione temporale giusta l'art. 86 cpv. 1 CP sarebbe adempiuta. Anche il suo comportamento durante l'esecuzione non osta, nonostante alcuni provvedimenti disciplinari, a una liberazione condizionale. Per contro, non sarebbe possibile stabilire nei suoi confronti un pronostico legale favorevole.

3.2 Il ricorrente avrebbe compiuto gravi delitti manifestando un'elevata disponibilità alla violenza e una notevole energia criminale. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi politico-ideologici non

avrebbe esitato a impiegare armi e mettere in pericolo persone. Nel quadro dell'esecuzione della pena si sarebbe sempre opposto a sottoporsi a una perizia psichiatrica. Non si disporrebbe pertanto di una perizia che si pronuncia sull'attuale rischio di recidiva. In base alla valutazione del servizio speciale per l'esecuzione delle pene del 22 maggio 2009 occorre presupporre un elevato rischio di recidiva per atti violenti. Il ricorrente stesso, come risulterebbe da un'audizione del 7 dicembre 2012, non si riterrebbe una persona violenta. A tale proposito rinvierebbe a una dichiarazione dell'anno 2002 in cui annuncerebbe il suo ritiro dalla lotta armata. Secondo la propria valutazione dell'opponente del 28 marzo 2013, presso il ricorrente si riscontrerebbe invece una disponibilità cronificata all'uso della violenza e una ideologia predisponente a delinquere. Dall'inizio dell'esecuzione nulla sarebbe cambiato a riguardo di queste problematiche, così come non avrebbe avuto luogo una elaborazione (terapeutica). Mancherebbe, da parte del ricorrente, la disponibilità a cooperare e la consapevolezza dell'illiceità. Non riuscirebbe a dar prova credibile di un chiaro distanziamento da una futura attività delittuosa. Occorre pertanto presupporre un persistente rischio di recidiva.

3.3 In relazione alle prevedibili condizioni di vita, il ricorrente farebbe valere il fatto che avrebbe ricevuto un responso positivo per un impiego al 60% come magazziniere nonché per un'abitazione adatta alla sua portata economica, il che andrebbe, in linea di principio, considerato positivamente. D'altra parte, continuerebbe a mantenere contatti con compagni di medesimo orientamento politico dell'autonomia di sinistra. Anche se il suo giudizio in base al quale una rivoluzione sociale radicale difficilmente sarebbe attuabile senza violenza di per sé ancora non lascia dedurre una propensione alla violenza, in virtù del suo contesto sociale predisposto alla violenza sussisterebbe nondimeno il rischio di un suo sostegno alla violenza di terzi come come istigatore, correo o complice. Dati tali presupposti, alla sua dichiarazione per cui per motivi personali e in virtù dell'avanzata età non sarebbe per lui personalmente né sostenibile né possibile una ripresa della militanza armata, va attribuita una rilevanza ridotta.

3.4 Inoltre, una liberazione condizionale è ritenuta prematura da parte del penitenziario di Lenzburg specialmente sotto l'aspetto delle attuali condizioni di detenzione in regime chiuso e della lunga durata della detenzione. Se il ricorrente venisse liberato condizionalmente già ora, il rischio di recidiva andrebbe considerato maggiore rispetto a un graduale ravvicinamento alla libertà. La prognosi differenziale deporrebbe quindi contro la liberazione all'attuale momento. Non si evincerebbe invece in che modo una continuazione dell'esecuzione della pena potrebbe ripercuotersi negativamente sul pronostico legale e la risocializzazione del ricorrente.

3.5 Nel complesso, deporrebbero contro una prognosi favorevole la vita precedente del ricorrente, che nonostante diverse condanne non ha rinunciato a compiere gravi delitti, e l'assenza di interiorizzazione del reato: La sua età avanzata e il suo buon comportamento nell'esecuzione della pena sono quindi passati in secondo piano nella valutazione del rischio di recidiva. Occorre quindi desistere da una liberazione condizionale.

4.

4.1 La decisione relativa alla liberazione condizionale del ricorrente dipende unicamente dalla possibilità di stabilire una prognosi favorevole ai sensi dell'articolo 86 cpv. 1 CP (DTF 133 IV 201 c. 3.2). Va quindi esaminato unicamente se l'autorità inferiore ha violato il suo margine d'apprezzamento nella valutazione del pronostico legale. Gli altri presupposti (requisito temporale, comportamento dell'esecuzione) sono incontestabilmente adempiuti.

4.2 Le autorità inferiori hanno sottoposto a una valutazione complessiva tutte le fattispecie rilevanti a fini previsionali da considerare per la decisione. Nel quadro del loro ampio potere d'apprezzamento sono giunte alla conclusione che al momento attuale non può essere formulata una prognosi sufficientemente favorevole per la liberazione condizionale. Non appare invece che e in che misura esse avrebbero abusato del loro apprezzamento o lo avrebbero violato talché il rifiuto della liberazione condizionale potrebbe violare il diritto federale.

4.3 Sussiste una serie di fattori rilevanti a fini previsionali positivi e che potrebbero, di per sé, motivare la prospettiva di una futura liberazione dalla pena. Innanzi tutto va considerata il lungo periodo trascorso dalla delinquenza. Il ricorrente, che attualmente ha 62 anni, ha compiuto i primi reati ben 34 anni or sono e gli ultimi delitti nel 1991. Si trova in esecuzione della pena da ormai 22 anni, durante i quali ha mantenuto nel complesso un comportamento ineccepibile. Il penitenziario di Lenzburg gli ha rilasciato, in considerazione del suo comportamento sociale e lavorativo, un buon attestato di condotta. È considerato un detenuto tranquillo, disponibile e gentile, che rispetta il regolamento, ottempera alle disposizioni del personale d'esecuzione senza contraddire e mantiene un buon rapporto con gli altri detenuti. Inoltre, il ricorrente dispone di una situazione di scarcerazione stabile e può contare al rilascio su un posto di lavoro a tempo parziale come magazziniere e un alloggio alla sua portata economica. L'attuale situazione d'esecuzione e le condizioni di vita prevedibili si presentano - anche in considerazione dei 20 anni trascorsi dai reati - sotto una luce favorevole. È possibile concludere il conseguimento dell'obiettivo d'esecuzione.

4.4 Data tuttavia la gravità dei reati pregressi del ricorrente (attentati con materie esplosive,

assassinio, lesioni) all'interesse di protezione della collettività va attribuito un valore importante. Sono minacciati beni giuridici di alto valore. Il ricorrente non ha esitato a minacciare concretamente persone. Il suo agire criminale e la pericolosità dimostrata in esso sono strettamente e in modo assolutamente preponderante legati alle sue convinzioni politico-ideologiche da cui il ricorrente non si è a tutt'oggi distanziato. Continua imperterrito a ritenere che la lotta armata - sebbene stando alle sue stesse dichiarazioni non entrerebbe più in linea di conto per se stesso - in talune situazioni potrebbe essere necessaria. Non si è nemmeno distanziato dall'autonomia di sinistra disposta ad usare violenza, ma continua ad intrattenere rapporti con la stessa, come dimostra tra l'altro un suo scritto ai compagni di medesimo orientamento politico in seguito all'attentato sventato a un laboratorio dell'IBM nell'aprile del 2010, in cui scrive che bisogna imparare dagli errori e che non sarebbe così grave se stavolta non ha funzionato (cfr. atti cantonali, act. 84, a cui si rimanda della decisione impugnata, p. 7, c. 3.4). Siffatte dichiarazioni di solidarietà dimostrano perlomeno, che il ricorrente considera in ultima analisi tuttora l'uso della violenza come un mezzo legittimo per il raggiungimento di obiettivi politici-ideologici. Non vi sono indizi di un suo esame critico delle proprie azioni. La consapevolezza dell'illiceità nonché il confronto e l'analisi del reato da parte del reo costituiscono per contro elementi essenziali del processo di cambiamento in direzione di una vita esente da delitti (cfr. CORNELIA KOLLER, Basler Kommentar, Strafrecht 1, 3a ed., 2013, n. 8 f. ad art. 86; v.a. ANDREA BAECHTOLD, Strafvollzug, 2a ed., 2009, n. 33 segg. Rz. 13 segg.).

4.5 A tali condizioni non si può più pacificamente ritenere che la pericolosità del ricorrente emersa nei reati abbia perso la sua valenza predittiva in considerazione del tempo trascorso, dell'avanzata età e della sua buona condotta nell'esecuzione della pena. È bensì vero che una convinzione di base politica immutata non determina in ogni caso la persistenza della pericolosità mostrata nel reato e non può quindi senz'altro essere assunto come indizio per il compimento di altri reati: questo, perché un reo può evidentemente rimanere fedele alla sua convinzione politica e altresì esprimerla nel quadro della libertà d'opinione senza per questo incorrere nuovamente in punibilità. È però necessario un distanziamento credibile dalla precedente predisposizione alla violenza e un netto distanziamento dall'uso della violenza come mezzo di confronto politico (cfr. per il diritto tedesco Beschluss

des Oberlandesgerichts Stoccarda del 12 febbraio 2007 nella causa Brigitte Mohnhaupt, p. 11 segg.; v.a. Beschluss des Oberlandesgerichts Stoccarda del 12 febbraio 2014 nella causa Verena Becker; JunA HusRACH, Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, 12a ed., Berlino 2010, n. 12 ad § 57; critico Hrno SCHALL, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 8a ed., 124 fascicolo settembre 2010; N. 15c ad

§ 57).

4.6 Una siffatta rinuncia e un tale distanziamento credibile dal ricorso passato e futuro alla violenza presso il ricorrente ha però potuto essere negata dall'autorità inferiore in virtù del persistente legame con l'autonomia di sinistra disposta a usare violenza nonché della mancante consapevolezza dell'illiceità, disponibilità a cooperare ed interiorizzazione del reato. Dal fatto che in Germania alcuni ex terroristi della RAF sono stati rilasciati in libertà dall'esecuzione della pena nulla il ricorrente riesce a dedurre a suo vantaggio in assenza di termini di paragone. Di conseguenza, secondo il giudizio non inficiato da vizi giuridici, mancano però risultanze sufficienti che ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 CP renderebbero giustificabile la rinuncia all'esecuzione della pena residua. L'autorità inferiore poteva al contrario, nel quadro del suo ampio potere di apprezzamento, presupporre un rischio concreto che il ricorrente, qualora dovesse ritrovarsi in un corrispondente contesto, non si precluderebbe alle aspettative dei suoi compagni d'ideali sostenendo la violenza di terzi come correo o complice. Anche il suo timore che il pericolo di recidiva sarebbe maggiore se il ricorrente venisse liberato condizionalmente già oggi rispetto a un graduale ravvicinamento non è censurabile (cfr. in seguito c. 4.7). Considerando i possibili reati e i beni giuridici esposti, l'autorità inferiore era legittimata a dare la precedenza nel quadro della valutazione complessiva all'interesse di protezione della comunità rifiutando la liberazione condizionale del ricorrente. Non si ravvede una violazione del diritto federale.

4.7 Il ricorrente dovrà essere liberato dall'esecuzione della pena al più tardi al termine della stessa l'8 maggio 2018. Durante l'esecuzione i detenuti vanno abilitati a vivere esenti da pena. Tale obiettivo dell'esecuzione è però di principio difficilmente realizzabile se al detenuto non sono concessi alleggerimenti dell'esecuzione. L'autorità inferiore osserva che il pericolo di recidiva sarebbe da considerare maggiore se il ricorrente venisse rilasciato oggi rispetto a un graduale ravvicinamento alla libertà. Ma in vista di una prossima conclusione della pena ciò null'altro può significare che per il conseguimento dell'obiettivo dell'esecuzione e la protezione della collettività vanno ora seriamente prese in esame pertinenti misure di alleggerimento dell'esecuzione della pena.

5.

Il ricorso va respinto. Va accolta la domanda di gratuito patrocinio e assistenza giudiziaria essendo dimostrato il bisogno del ricorrente e le sue conclusioni non sembravano prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Non vengono rimosse spese (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF). Il patrocinatore del ricorrente va adeguatamente indennizzato.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di gratuito patrocinio e assistenza giudiziaria del ricorrente è accolta.

3.

Non si prelevano spese.

4.

Al patrocinatore del ricorrente, avv. Bernard Rambert, è versata dalla cassa del Tribunale federale un'indennità di fr. 3'000.-.

5.

Comunicazione scritta alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, 3a sezione.

Losanna, 3 dicembre 2014

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente:

Denys

La Cancelliere:

Arquint Hill